

ANDREA LAVORATO

LUCA GRASSI

SAMANTA RICCO

mercoledì, 18 settembre 2013

Giornata del Decreto del fare

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI BENI CULTURALI

Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69

Indennizzo da ritardo
nella conclusione del
procedimento

Proroga dei titoli
abilitativi e delle
convenzioni urbanistiche

Ristrutturazione senza
vincolo di sagoma

Permesso di costruire
per immobili vincolati

Efficacia della
autorizzazione
paesaggistica

Deroga regionale ai
limiti di distanza tra i
fabbricati

Attività edilizia libera

SCIA e CIAL:
autorizzazioni
preliminari

Agibilità parziale

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

La Pubblica Amministrazione procedente, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, deve corrispondere all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a

30 euro per ogni giorno di ritardo

con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente

non superiore a 2.000 euro

(circa 67 giorni di ritardo)

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

La **previsione dell'indennità da ritardo** ha le seguenti caratteristiche essenziali:

- **limitato campo di applicazione**, perché si applica solo ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio dell'attività d'impresa e all'esercizio dell'attività d'impresa, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato (silenzio-assenso, silenzio-rigetto) e dei concorsi pubblici;
- **natura temporanea**, perché si applica solo ai procedimenti amministrativi iniziati successivamente al 21 agosto 2013 e per i successivi 18 mesi;
- **natura sperimentale**, perché decorsi diciotto mesi dal 21 agosto 2013, sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, verranno stabiliti la conferma, la rimodulazione o la cessazione della previsione, nonché la eventuale decorrenza e graduale applicazione a procedimenti amministrativi diversi.

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

Il riconoscimento dell'indennizzo **non è automatico**: per poterne fruire, l'interessato deve attivare una apposita procedura.

Entro il termine perentorio di **20 giorni dalla scadenza** del termine di conclusione del procedimento, l'interessato deve azionare il potere sostitutivo rivolgendosi al soggetto responsabile individuato dalla singola Amministrazione.

Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine previsto, **l'interessato può proporre ricorso**, e congiuntamente fare domanda per ottenere l'indennizzo.

Nel caso di ricorso, **il contributo unificato** è ridotto alla metà, ma in caso di inammissibilità del ricorso stesso o di dichiarazione della sua manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato a pagare una somma compresa tra due e quattro volte il contributo unificato stesso.

Proroga dei titoli abilitativi

Per i titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del
22 giugno 2013

i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono prorogati di
2 anni

I titoli abilitativi ai quali si applica la proroga sono:

- i permessi di costruire;
- le denunce di inizio attività;
- le segnalazioni certificate di inizio attività.

La norma ha efficacia a partire dal
21 agosto 2013

Proroga dei titoli abilitativi

Per poter fruire di questa proroga, è necessaria una semplice

comunicazione dell'interessato

che segnali all'Amministrazione Comunale il prolungamento della durata dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

In base alla lettera della legge, quindi:

- **l'interessato non deve rivolgere una richiesta o una istanza all'Amministrazione;**
- **non deve essere evidenziata una specifica motivazione per poter avere diritto alla proroga;**
- **l'Amministrazione non ha il potere di concedere o meno questo tipo di proroga;**
- **l'interessato non deve attendere il provvedimento di risposta dell'Amministrazione per fruire della proroga.**

Proroga dei titoli abilitativi

La proroga è consentita alle seguenti **condizioni**:

- **i termini di inizio e di ultimazione dei lavori non devono essere già decorsi al momento della comunicazione da parte dell'interessato;**
- **i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.**

Proroga dei titoli abilitativi

Vengono fatte salve le diverse discipline a livello regionale.

Regione Marche

Art. 1 della legge regionale
n. 12 del 6 giugno 2013

Su richiesta dei soggetti interessati, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per i titoli abilitativi in corso, anche se trattasi di termini già prorogati.

Regione Emilia Romagna

Art. 19 della legge regionale n. 15
del 30 luglio 2013

I termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati previa comunicazione motivata dell'interessato e dichiarazione del progettista che asseveri la non sussistenza di contrastanti previsioni urbanistiche

Regione Lombardia

Nessuna previsione: una proposta in tal senso è stata avanzata dall'Associazione nell'ambito del procedimento avviato dal legislatore regionale per una revisione della legge 12/2005.

Proroga delle convenzioni urbanistiche

Per le convenzioni urbanistiche stipulate sino al

31 dicembre 2012

viene prevista una proroga di

3 anni

con riferimento ai:

- termine di validità della convenzione;
 - termini di inizio lavori;
 - termini di fine lavori.

Proroga delle convenzioni urbanistiche

La proroga dei termini si applica:

- alle **convenzioni di lottizzazione** di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- agli **accordi simili** comunque nominati dalla legislazione regionale.

NB: la possibilità della proroga scatta se, entro il 31 dicembre 2012, la convenzione è stata **stipulata**, quindi sottoscritta dalle parti contraenti, e non se è stata semplicemente approvata con deliberazione consiliare dell'Amministrazione.

Proroga delle convenzioni urbanistiche

Non vengono dettate prescrizioni in ordine alla richiesta di proroga, in particolare:

- **non deve essere avanzata una formale richiesta** all'Amministrazione, né si deve attendere un formale provvedimento di concessione della proroga;
- **non è richiesta alcuna altra formalità.**

Quindi, si ritiene che questa proroga sia

automatica

(ma si consiglia una preventiva segnalazione)

- Resta salvo l'obbligo del rispetto di tutti gli adempimenti discendenti dalla convenzione in capo all'operatore privato, in particolare il rinnovo, per la parte di opere non ancora eseguite, delle eventuali garanzie finanziarie rilasciate al Comune.

Proroga delle convenzioni urbanistiche

La proroga di tre anni vale:

- per il **termine decennale di validità temporale** della convenzione o dell'accordo similare;
- per i **termini di inizio lavori e di fine lavori** relativi ai titoli abilitativi comunque rilasciati nell'ambito dell'esecuzione degli impegni sorti con la stipula della convenzione, riferiti sia alla realizzazione delle opere private, sia alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69

Indennizzo da ritardo
nella conclusione del
procedimento

Proroga dei titoli
abilitativi e delle
convenzioni urbanistiche

Ristrutturazione senza
vincolo di sagoma

Permesso di costruire
per immobili vincolati

Efficacia della
autorizzazione
paesaggistica

Deroga regionale ai
limiti di distanza tra i
fabbricati

Attività edilizia libera

SCIA e CIAL:
autorizzazioni
preliminari

Agibilità parziale

Ristrutturazione senza vincolo di sagoma

Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

[...]

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria ~~e sagoma~~ di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica **nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;**

[...]

Art. 30, comma 1, lett. a)

Ristrutturazione senza vincolo di sagoma

Eliminazione del vincolo del rispetto della sagoma negli interventi di demolizione e ricostruzione

ai fini della conformità urbanistica si potranno mantenere i parametri edilizi e urbanistici esistenti

regime dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia

Interventi subordinati a Permesso di Costruire e D.I.A.

Art. 10

D.P.R. 380/2001

Interventi subordinati a permesso di costruire

- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, ~~della sagoma~~, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, **nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.**

Art. 22

D.P.R. 380/2001

Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

- 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio **qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni** e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori

Regime di titoli abilitativi in Lombardia

Permesso di Costruire

- tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005

D.I.A.

- alternativa al permesso di costruire di cui al punto precedente, fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire

S.C.I.A.

- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati
- interventi di restauro e di risanamento conservativo
- **interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001**

Applicabilità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 23 bis

D.P.R. 380/2001

Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

- 4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
- Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

Art. 30, comma 1, lett. f)

Applicabilità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Nei centri storici,
i comuni dovranno individuare entro il

- **30 giugno 2014**

le aree all'interno delle quali non sarà possibile applicare la segnalazione certificata di inizio attività

- per interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma;
- per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma.

In ogni caso, nelle aree in cui sarà consentito eseguire i lavori con SCIA, gli stessi non potranno iniziare immediatamente, ma decorsi 30 giorni.

Applicabilità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Non sarà possibile eseguire con SCIA interventi di demo-ricostruzione comportante modifica di sagoma con riferimento a:

1. Immobili soggetti a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004;

2. Immobili ricadenti nella in zona A o in quelle equipollenti, fino a quando il comune non abbia assunto il provvedimento di individuazione (termine massimo 30/06/2014) o al successivo intervento sostitutivo.

Ripristino di edifici crollati o demoliti

Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:


[...]

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria ~~e sagoma~~ di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica **NONCHÉ QUELLI VOLTI AL RIPRISTINO DI EDIFICI, O PARTI DI ESSI, EVENTUALMENTE CROLLATI O DEMOLITI, ATTRAVERSO LA LORO RICOSTRUZIONE, PURCHÉ SIA POSSIBILE ACCERTARNE LA PREESISTENTE CONSISTENZA.** Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

[...]

Ripristino di edifici crollati o demoliti

accertare la preesistente consistenza



documentazione catastale



documentazione tecnica



documentazione iconografica



elementi utili per poter ricavare
l'effettiva consistenza del fabbricato

Art. 30, comma 1, lett. a)

Permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

Art. 20

D.P.R. 380/2001

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 30, comma 1, lett. d)

- 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
- 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
- 10. abrogate

Permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

1

sostituzione del silenzio-rifiuto con **l'obbligo della pubblica amministrazione di esprimersi con un provvedimento espresso**

2

eliminazione dell'obbligo di convocare la conferenza di servizi nel caso in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete alla amministrazione comunale

Disposizioni in materia di beni culturali

Art. 146

D.Lgs 42/2004

Autorizzazione

Art. 39, comma 1, lett. b)

- 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. **Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.**
- 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ~~ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.~~ **ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.**

Disposizioni in materia di beni culturali

Comma 4

- qualora i lavori siano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi

Comma 5

- dimezzato, da 90 a 45 giorni, il termine entro cui deve essere reso il parere del Soprintendente

Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69

Indennizzo da ritardo
nella conclusione del
procedimento

Proroga dei titoli
abilitativi e delle
convenzioni urbanistiche

Ristrutturazione senza
vincolo di sagoma

Permesso di costruire
per immobili vincolati

Efficacia della
autorizzazione
paesaggistica

Deroga regionale ai
limiti di distanza tra i
fabbricati

Attività edilizia libera

SCIA e CIAL:
autorizzazioni
preliminari

Agibilità parziale

Deroga regionale ai limiti di distanza tra fabbricati

E' prevista la **facoltà per le Regioni di disciplinare:**

- la **deroga ai limiti di distanza tra fabbricati** (di cui al dm 1444/1968), nel rispetto della competenza statale in tema di diritto di proprietà e delle norme del codice civile.
- gli **spazi da destinare a insediamenti** residenziali, produttivi, attività collettive, verde e parcheggi.

Finalità:

agevolare e conseguentemente incentivare gli interventi di recupero urbano eliminando alcuni ostacoli operativi che ne condizionano la realizzabilità.

Attività edilizia libera

per le opere di **manutenzione straordinaria liberalizzate** si presenta al Comune la **comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera (CIAL)** unitamente a:

- dati identificativi dell'impresa esecutrice
- **relazione sottoscritta da un tecnico abilitato** asseverante la conformità delle opere alla normativa vigente e la realizzabilità senza titolo abilitativo.

E' stato eliminato il requisito di **assenza di rapporti di dipendenza del tecnico con l'impresa o la committenza.**

Finalità:

semplificare ulteriormente la **procedura**, riducendo l'aggravio economico per il richiedente.

Autorizzazioni preliminari a SCIA e CIAL

E' **estesa** a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**) e Comunicazione di Inizio lavori di Attività edilizia Libera (**CIAL**)

la facoltà di **richiedere allo Sportello Unico**

l'acquisizione degli atti di assenso in due momenti:

1. prima o

2. contestualmente alla presentazione di SCIA o CIAL ;

in tal caso, l'inizio dei lavori è subordinato alla

comunicazione di avvenuta **acquisizione degli atti di**

assenso o di **esito positivo della conferenza di servizi.**

Finalità:

estendere la modalità di acquisizione degli atti di assenso, già prevista in caso di Permesso di Costruire, anche a **SCIA e CIAL.**

Semplificazioni in tema di agibilità

- ottenimento dell'**agibilità parziale**, prima del completamento dell'intero intervento edilizio;
- **dichiarazione asseverante l'agibilità**, alternativa alla procedura ordinaria per l'acquisizione dell'agibilità.

Il certificato di **agibilità parziale** è ottenibile:

- ❑ per **singoli edifici o porzioni di costruzione funzionalmente autonomi**, purché completate e collaudate:
 - *parti strutturali* con gli *impianti* certificati relativi alle parti comuni;
 - opere d'*urbanizzazione primaria relative all'intero intervento* edilizio.
- ❑ per **singole unità immobiliari**, purché completate e collaudate:
 - opere *strutturali* connesse e *parti comuni*, con gli impianti certificati;
 - opere d'*urbanizzazione primaria funzionali all'edificio* oggetto di *agibilità* parziale.

Dichiarazione asseverante l'agibilità

In **alternativa** alla procedura ordinaria si può trasmettere allo sportello unico la **dichiarazione asseverante agibilità e conformità delle opere** redatta dal direttore lavori corredata da:

- richiesta di *accatastamento*;
- dichiarazione dell'impresa installatrice di *conformità dell'impianto*.

Resta l'obbligo di presentazione di: certificato di *collaudo*, dichiarazione di conformità alle norme per il *superamento barriere architettoniche* e *parere della ASL*.

Spetta **alle Regioni** definire **modalità procedurali e di controllo**.

Finalità:

rendere possibile il rilascio dell'**agibilità per edifici e unità immobiliari** prima della realizzazione dell'intero intervento edilizio e anche mediante **dichiarazione** del direttore lavori.

Contatti

Avv. Andrea Lavorato

tel. 02/88.12.95.08

e-mail: a.lavorato@assimpredilance.it

dr.ssa Samanta Ricco

tel. 02/88.12.95.88

e-mail: s.ricco@assimpredilance.it

dr. Luca Grassi

tel. 02/88.12.95.82

e-mail: l.grassi@assimpredilance.it

Assimpredil Ance

**ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA**
20123 MILANO - Via San Maurilio, 21